

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5174 del 10/10/2022
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA LA FELINESE SpA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALA BAGANZA, FRAZ. CASTELLARO, VIA BAGANZA N.2 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 755/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5416 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016 alla Ditta La Felinesa Salumi SpA per lo stabilimento ubicato in Comune di Sala Baganza fraz. Castellaro, via Baganza n. 2, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 10516 del 20/06/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/102373 del 21/06/2022, presentata dalla Ditta La Felinese Salumi S.p.A. nella persona della Sig. Roberto Spotti in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale sita in Comune Felino, via Aldo Moro n. 4/A e stabilimento sito in Comune di Sala Baganza fraz. Castellaro, via Baganza n. 2, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione prodotti a base di carne (salumi)".

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/110953 del 05/07/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo SUAP Unione Pedemontana Parmense del 29/07/2022 n. 12951 (prot. Arpae n. PG/2022/126490 del 01/08/2022);
- che l'istanza alla data del 01/08/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta del SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 10516 del 20/06/2022:

- il parere di IRETI SpA prot. n. 12170 del 14/07/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/116799 del 14/07/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 51134 del 03/08/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/128462 del 03/08/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/132238 del 09/08/2022;
- il parere per quanto di competenza del Comune di Sala Baganza del 29/08/2022 acquisto a prot. Arpae n. PG/2022/141183 del 30/08/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO che:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato istanza di modifica dell'AUA esistente;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "produzione prodotti a base di carne (salumi)" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

per gli scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...sono previste le seguenti variazioni: modifica della rete di raccolta e scarico di acque meteoriche (S1) conseguentemente al previsto ampliamento dell'opificio esistente che sarà dislocato su piazzale esistente; quindi parte delle acque meteoriche dei piazzali diverranno acque meteoriche da copertura e, per tale motivo, si ritiene che non ci siano modifiche qualitative e quantitative allo scarico autorizzato S1; previsto aumento del volume di scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura esistente (S2) e modifica della rete fognaria interna a seguito dell'ampliamento dello stabile sul lato nord; nello scarico finale confluiscono acque domestiche dai servizi igienici, industriali da processo, lavaggio pavimenti e attrezzature. modifica dell'impianto fossa grassi esistente...installazione su lato nord-est dell'opificio di nuovo impianto di pre-trattamento, munito di pompe di rilancio, per il trattamento delle acque reflue industriali prima del convogliamento in depuratore finale aziendale esistente e quindi in fognatura al punto S2...Le acque meteoriche sono inviate allo scarico finale S1 e non subiscono modifiche qualitative e quantitative in quanto l'ampliamento dello stabile è previsto in piazzale esistente di conseguenza parte delle acque meteoriche dei piazzali diverranno acque meteoriche da copertura; viene solamente modificata la rete fognaria interna..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-632 del 14/03/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016, a favore della Ditta La Felinese Salumi S.p.A., con sede legale sita in Comune Felino, via Aldo Moro n. 4/A e stabilimento sito in Comune di Sala Baganza fraz. Castellaro, via Baganza n. 2 relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione prodotti a base di carne (salumi)", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-632 del 14/03/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016:

per il titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA prot. n. 12170 del 14/07/2022 e nel parere espresso dal Comune di Sala Baganza acquisto a prot. Arpae n. PG/2022/141183 del 30/08/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae SAC di Parma con la modifica della rete fognaria recapitante allo scarico S1, così come indicato nella domanda sopra indicata e presentata dalla Ditta al SUAP;

per il titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 51134 del 03/08/2022 e nel parere del Comune di Sala Baganza

acquisto a prot. Arpae n. PG/2022/141183 del 30/08/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-632 del 14/03/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016.

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E.01 – eliminata

EMISSIONE E.02 – impianto lavaggio attrezzature

(Emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E.03 – impianto lavaggio prosciutti

(Emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E.04, E.05, E.06 – torri di raffreddamento

(Emissioni esistenti)

EMISSIONE E.07 – impianto lavaggio bacinelle

(Emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E.08 – bollatrice - selezionatrice

(Emissione esistente)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E. 09 – Caldaia a metano (potenzialità 485 kW)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa

EMISSIONE E. 10 – n. 6 caldaie in parallelo a metano (potenzialità complessiva 900 kW)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	270	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa

EMISSIONE E.11 – Impianto di lavaggio attrezzature

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

E.12, E.13, E.14 – pompe da vuoto

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E.15 – Macchina lavaprosciutti

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia degli impianti:

per le emissioni E.09 ed E.10 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs n. 152/06 e smi) è valutato pari a 10 giorni; il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E.09 ed E.10 dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- Per gli impianti originanti le emissioni E.9 ed E.10 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;
- per gli impianti originanti le emissioni E.11 ed E.15 la **messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto)** dovrà essere comunicata con anticipo di almeno 15 gg.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
<i>Ragione Sociale:</i>	<i>La Felinese Salumi SpA</i>
<i>Partita IVA/Codice fiscale:</i>	<i>00163830342</i>
<i>Sede legale:</i>	<i>Via Aldo Moro 4/A, Comune di Felino (PR)</i>
<i>Gestore:</i>	<i>Roberto Spotti</i>
<i>Sede locale impianti:</i>	<i>Via Baganza n.2, Comune di Sala Baganza (PR)</i>
<i>Coordinate UTM X:</i>	
<i>Coordinate UTM Y:</i>	
<i>Attività sede locale (C.C.C.I.A.):</i>	<i>Lavorazioni carni (prosciuttificio)</i>
<i>Settore attività CRIAER:</i>	<i>4.1</i>
Indicatori di attività	
<i>Indicatore 1:</i>	<i>Prodotti finiti (t/anno)</i>
<i>Indicatore 2:</i>	<i>Energia elettrica</i>
Parametri esercizio	
<i>Giorni/anno attività:</i>	<i>270</i>
<i>Ore/giorno attività:</i>	<i>8 (eccetto per la emissione E.10 per cui è stato autorizzato un funzionamento di 24 ore/giorno)</i>

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi

	NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010

Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H₂SO₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H₂S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991;

	Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**);

	UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti

di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte

salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:
https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...".

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-632 del 14/03/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-632 del 14/03/2016** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 4549 del 17/03/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sala Baganza, IRETI SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/23091

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Parma 14/07/2022

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
SALA BAGANZA
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.sala-
baganza.pr.it

Protocollo RT012170-2022-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT031483-2022 del 21/06/2022
Vs. rif.: SUAP 755/2022

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta La Felinese Salumi Spa – SALA BAGANZA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S2 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA per ampliamento opificio e potenziamento dell'impianto di pretrattamento aziendale dei reflui industriali.

Lo scarico industriale S1, costituito da acque di raffreddamento e da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevede quale recapito il corpo idrico superficiale. Tale scarico risulta regolarmente derogato dall'obbligo di allaccio con parere prot. HG006879-2015-P del 29/12/2015 rilasciato dalla scrivente Azienda e recepito nella vigente AUA DET-AMB-2016-632.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT012170-2022-P del 14/07/2022

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT031483-2022 del 21/06/2022

Vs. rif.: SUAP 755/2022

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta La Felinese Salumi Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta La Felinese Salumi Spa con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 4/A, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA – Parma – Via Baganza n. 2;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA DI CARNI SUINE E PRODUZIONE DI PROSCIUTTI corrispondente all'attività di **Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 270;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, dell'addolcitore, di lavaggio locali ed attrezzature e di lavaggio prosciutti classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vasche di Affioramento Grassi;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 82 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 22.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0051134

DATA: 03/08/2022

OGGETTO: PRATICA N. 755/2022 LA FELINESE SALUMI S.P.A. - Modifica sostanziale AUA
stabilimento di SALA BAGANZA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0051134_2022_Lettera_firmata.pdf:

Firmato digitalmente da

Sodano Natalia

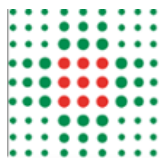
Hash

F323189B81F5090DBDC657E721D3423A6
7C739D73BF77813E5841BB602561F8F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unioneipedemontana.
pr.it

Arpae Emilia-Romagna
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: PRATICA N. 755/2022 LA FELINESE SALUMI S.P.A. - Modifica sostanziale AUA
stabilimento di SALA BAGANZA**

In riferimento alla istanza di AUA presentata dalla ditta LA FELINESE SALUMI S.P.A. per lo stabilimento
sito in Comune di Sala Baganza Via Baganza, 2,

valutata la documentazione allegata all'istanza pervenuta in data 21.06.2022 e le integrazioni pervenute in
data 01.08.2022 ns. prot. 50437 e tenuto conto che:

l'istanza in oggetto riguarda l'aumento dell'attività lavorativa, produttiva e alcune modifiche impiantistiche,
in particolare per la matrice emissioni in atmosfera si prevede:

l'aumento delle ore di attività/giorno, da 8 a 16 ore/gg (in orario diurno), dei giorni lavorativi anno a 270
gg/a e conseguente aumento produttivo. Si specifica inoltre che gli impianti di raffreddamento necessari
alle celle funzionano anche in orario notturno;

l'archiviazione dell'emissione E.01 per dismissione impianto;

la realizzazione di nuova centrale termica in cui verranno installate caldaia a vapore alimentata a metano e
6 caldaie pensili in parallelo alimentate a metano;

l'inserimento di una macchina per il lavaggio delle attrezzature al piano terra dell'ampliamento previsto
(emissione E.11);

l'inserimento di sistema per la produzione del vuoto (emissioni E.12, E.13, E.14);

l'inserimento di macchina per il lavaggio dei prosciutti (emissione E.15);

mentre per la matrice scarichi di acque reflue sono previste:

la modifica della rete di raccolta e scarico di acque meteoriche (S1) senza modifiche qualitative e
quantitative allo scarico autorizzato S1;

Lucia Reverberi

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



l'aumento del volume di scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura esistente (S2) e modifica della rete fognaria interna;

la modifica dell'impianto fossa grassi esistente che verrà portata da n.3 a n.5 scomparti per il trattamento delle acque di lavaggio e da celle di primo e secondo sale prima dell'invio a nuovo impianto di pre-trattamento aziendale e poi ad impianto di trattamento finale esistente non oggetto di modifica e quindi scarico in fognatura (S2);

l'installazione su lato nord-est dell'opificio di nuovo impianto di pre-trattamento, munito di pompe di rilancio, per il trattamento delle acque reflue industriali prima del convogliamento in depuratore finale aziendale esistente e quindi in fognatura al punto S2;

preso atto che l'area oggetto di valutazione risulta già definita dalla Zonizzazione Acustica di Sala Baganza in classe acustica V ("area prevalentemente industriale") cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 Leq dB(A) per il periodo diurno e 60,0 Leq dB(A) per il periodo notturno e di quanto attestato nella "Previsione d'impatto acustico ambientale" e cioè che *"A seguito dei rilievi acustici svolti allo stato attuale, dello stato di progetto e delle impiantistiche visionate e previste che risulteranno necessarie all'operatività aziendale, si può definire uno scenario acustico atteso conforme ai limiti assoluti di immissione della Zonizzazione Acustica di Sala Baganza di Parma (PR) e dei limiti differenziali per l'abitazione A1. "*

si esprime parere igienico sanitario favorevole.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Allegato 3



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, lì 29/08/2022

Spett.le
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.
Via Bottego, 9
43123 – Parma
Pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Sportello Unico Imprese Pedemontana
43029 – TRAVERSETOLO
Pec suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap n. 755/2022 del 13.06.2022, pervenuta con Pec dell'UPP al Comune in data 21.06.2022 di prot. n. 5768. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla società "LA FELINESE SALUMI S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento di lavorazione e stagionatura di carni suine, posto in Sala Baganza, località Castellaro, Via Baganza n. 2, individuato al CT del Comune di Sala Baganza al Fg. 21, mappale 208 (enti urbani) si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al DLgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura ex art. 124 DLgs. 152/2006, domanda di autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento piazzali recapitanti in acque superficiali bianche ed valutazione impatto acustico in merito alla matrice rumore;

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per emissioni in atmosfera, di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e della verifica della dichiarazione avanzate per la matrice "rumore".

Si fa presente che l'insediamento produttivo è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, con AUA adottata ai sensi del DPR 59/2013, atto finale di Unione Pedemontana Parmense –Sportello Unico attività Produttive del 17.03.2016, pratica Suap n. 1675/2015, recepite Determina DET-AMB-2016-632 del 14.03.2016, rilasciato alla società La Feline Salumi S.p.A..

Matrice scarichi idrici

Acque recapitanti in pubblica fognatura. Premesso quanto sopra, si rileva che la documentazione inerente la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, pervenuta alla scrivente amministrazione contiene documentazioni relative allo scarico (planimetria scarichi) e particolare dell'impianto di pretrattamento (vasca interrata di affioramento grassi). L'impianto di scarico delle acque reflue subisce modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato, in adeguamento al recente intervento

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLE EMILIA ROMAGNA
Data: 30/08/2022 09:51:02 PG/2022/0141183



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

di ampliamento dello stabilimento produttivo assentito con Permesso di costruire n. 60/2018 rilasciato in data 03.09.2018 (pratica Suap n. 907/2018).

Gli scarichi derivanti dall'insediamento sono così distinti:

- rete di raccolta delle acque nere di tipo domestico (derivanti da bagni e servizi-spogliatoi), scarico S2 come individuato nella planimetria di progetto, recapitanti in pubblica fognatura (che confluiscono nel depuratore di Sala Baganza), non necessitanti di autorizzazione in quanto sempre ammesse;
- rete di raccolta delle acque di lavorazione (torri di raffreddamento ed addolcitore, acque di lavorazione celle) scarico S2 come individuato nella planimetria di progetto, recapitanti in pubblica fognatura (che confluiscono nel depuratore di Sala Baganza), classificate come industriali.

Lo scarico S2 è soggetto a modifica.

Vi è inoltre lo scarico S1 come individuato nella planimetria di progetto, anch'esso soggetto a modifica, che recapita le acque di piazzale, le acque bianche meteoriche e le acque di condensa provenienti dalle torri di raffreddamento, in corpo idrico superficiale (t. Baganza).

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "*acque reflue industriali*", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio (IRETI S.p.A) nel parere n. RT012170-2022-P acquisito con prot. n. 6640 del 14.07.2022, ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- sono tassativamente vietati gli scarichi di cui all'art. 16 del Regolamento del Servizio di depurazione e fognatura;
- per lo scarico S2, rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, all. 5 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la deroga autorizzata dal gestore sulla base del quadro normativo vigente (Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 6 del 29/08/2011, Accordo di programma per il Distretto del prosciutto approvato con D.G.R. n. 352 del 08/02/2010, Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 3 del 21/03/2011, Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012) per i parametri previsti per alcuni valori derivanti dalla tabella 1 allegata al previgente regolamento di fognatura approvato con delibera CC n. 52 del 15.09.1995 di seguito evidenziati:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi sospesi totali	2000	mg/l
BOD	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l

Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici si riscontra che alla domanda di AUA è allegata una Valutazione di Impatto Acustico redatta il 11 maggio 2022 da tecnico competente ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, dalla quale si rileva il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale dichiarazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture, non ha depositato contestualmente all'AUA o con procedimento a parte in itinere, titolo edilizio abilitativo a costruire (domanda di PDC o deposito SCIA o CILA) né domanda per l'autorizzazione o comunicazioni all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/95. Per tale motivazione, non risultando necessaria la documentazione di impatto acustico e/o di clima acustico,



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

in quanto richiesta nella procedura di AUA nei casi previsti dal sopracitato disposto normativo, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 59/2013, non è previsto a norma di legge l'espressione di parere da parte del Comune.

Fatta salva la precisazione sopra riportata, valutata la tipologia di attività in relazione all'ambito territoriale (zona produttiva) e non essendo recentemente emerse da parte dei contenitori limitrofi costituenti ricettori sensibili alcuna problematiche, si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività, non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico anche in relazione alla fascia oraria dell'attività esclusivamente diurna, sebbene gli impianti di raffreddamento siano in funzione nell'intero arco giornaliero, alle condizioni che saranno eventualmente poste da Arpa, preso atto della richiesta di parere relativamente alla matrice acustica da parte della ditta.

Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, si allega parere in merito.

Diritti istruttori

Prima del rilascio del provvedimento finale Suap dovrà essere versata al Comune di Sala Baganza la somma dovuta di € 60 per diritti di segreteria.

L'addetto all'istruttoria SUE
(Geom. Ruggero Botti)
firmato digitalmente



Il Responsabile di Area
(Geom. Mauro Bertozzi)
firmato digitalmente



Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, 29/08/2022

PARERE IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA AUA (ART. 269 D.LGS. 152/06 – ART. 4 D.P.R. 59/2013)

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale in oggetto, corredata della domanda e relative schede informative per la modifica di impianto con emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (già art. 7 del D.P.R. 24.05.98 n° 203), presentata dalla ditta LA FELINESE SALUMI SPA, con sede legale in Felino, Via Aldo Moro n. 4/a, relativamente allo stabilimento industriale posto in Sala Baganza, località Castellaro, Via Baganza n. 2;

VISTO che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale contenente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è la Provincia, previa acquisizione dei pareri di compatibilità urbanistica ed ambientale da parte del Comune e dell'A.R.P.A. territorialmente competenti;

VISTO che l'immobile presso il quale ha sede la ditta LA FELINESE SALUMI SPA:

- ricade in area classificata dal PSC approvato come “ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale consolidati - APC (art. 8.1 delle norme)” e dal RUE approvato come “ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente tipiche – APC1 (art. 10.2 delle norme)”

nella quale sono previste attività di tipo industriale e artigianale, e conseguentemente anche quella praticata nell'insediamento – attività di lavorazione e stagionatura di carni suine - a condizione che la medesima sia compatibile con l'ambiente urbano sotto l'aspetto inquinante;

DATO ATTO che, in merito alla classificazione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie, alle valutazioni circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera “ai criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera” approvati dal C.R.I.A.E.R., ed ad ogni altra valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'attività a seguito della realizzazione dell'impianto, si rimanda a specifico parere di competenza dell'ARPAE di Parma;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la L.R. 36/89;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la L.R. 01.06.2006, n. 5;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL' INSEDIAMENTO E RELATIVE EMISSIONI IN ATMOSFERA

sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere in materia ambientale di competenza dell'ARPAE di Parma.



Il Responsabile di Area
Geom. Mauro Bertozzi
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.